

**Sentenza n. 594/23**

**Registro generale Appello Lavoro n. 220/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni PICCIAU

Presidente

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

Avv. Daniela MACALUSO

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1774/22 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2023 e promossa

**DA**

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Gentiloni Silveri e Marco D'Agostini, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, Legance – Avvocati Associati, in Milano, Via Broletto n. 20

**APPELLANTE**

**CONTRO**

, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Fezzi, Maurizio Borali e Simone Perego, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Serbelloni n. 4

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**PER L'APPELLANTE:**

*"in totale riforma della sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data 6 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Rossella Chirieleison, all'esito del giudizio inter partes R.G. n. 361/2022, respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto per i primi due motivi del presente ricorso in appello e le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale rifusione di ogni somma corrisposta da \_\_\_\_\_ alla Sig.ra \_\_\_\_\_ all'esito della pronuncia della precedente fase del giudizio;*

*- in subordine, in parziale riforma della sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data 6 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Rossella Chirieleison, all'esito del giudizio inter partes R.G. n. 361/2022, ridurre la condanna alle sole differenze retributive ed ore di ferie successive al 14 settembre 2016 per le ragioni indicate nel terzo motivo del presente ricorso in appello, con conseguente rifusione delle somme già versate da \_\_\_\_\_ alla Sig.ra \_\_\_\_\_ per il periodo antecedente alla predetta data;*

*- con il favore di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, nonché conseguente rifusione delle spese di lite liquidate alla Sig.ra \_\_\_\_\_ all'esito del giudizio di primo grado."*

## PER L'APPELLATA:

*“- nel merito*

*Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.”*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 1774/22 pubblicata il 06/09/22 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (Dott.ssa Chirieleison) nella causa promossa da \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_ ha così deciso:

*“accerta e dichiara l'illegittimità del comportamento della convenuta, consistito nel mancato riconoscimento della festività del 16 agosto per i propri dipendenti della provincia di Milano cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;*

*accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione giornaliera nel caso la festività del 16 agosto cada di domenica;*

*accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta di una giornata di ferie nel caso la ricorrente non renda la prestazione lavorativa in occasione del 16 agosto;*

*condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 158,39 per le giornate del 16 agosto 2015 e 2020 e di attribuire alla stessa n. 80 ore di ferie per le giornate del 16 agosto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021;*

*condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.*

Con ricorso depositato in data 17/01/22 la Sig.ra \_\_\_\_\_ dipendente dell' \_\_\_\_\_ dal dicembre 2009, con inquadramento al liv. 3° del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, adiva in giudizio la datrice di lavoro lamentando di averla più volte sollecitata a dare applicazione agli accordi integrativi provinciali disciplinanti, tra l'altro, la festività del 16 agosto, ovvero la festa del Commercio.

Tali accordi prevedevano che per il settore del terziario il 16 agosto avesse carattere festivo e pertanto, in occasione di detta giornata, i lavoratori di detto settore nella provincia di Milano avevano diritto di non lavorare, ricevendo comunque l'ordinaria retribuzione, oppure, in caso di prestazione lavorativa, di ottenere il pagamento di un importo aggiuntivo corrispondente alla retribuzione giornaliera.

L'Università convenuta non aveva mai riconosciuto ai suoi dipendenti alcun importo aggiuntivo in occasione delle giornate lavorate, così come non aveva pagato alcun compenso per la festività quando i lavoratori non erano in servizio. La Sig.ra \_\_\_\_\_ chiedeva quindi l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del comportamento della convenuta, con condanna della stessa alla corresponsione in suo favore dell'importo di € 158,39 per le giornate del 16 agosto 2015 e 2020, oltre all'attribuzione di n. 80 ore di ferie per le giornate del 16 agosto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la disposizione collettiva territoriale invocata dal sindacato non fosse vincolante per la stessa *“che non aderisce a nessuna associazione datoriale, né si può in alcun modo qualificare come azienda commerciale”*. Sottolineava che tale contrattazione provinciale riguardava specificamente il settore del commercio e non poteva, quindi, essere applicata ad una istituzione che svolgeva attività intellettuale. Da ultimo, eccepiva eccezione di prescrizione in relazione ai crediti da lavoro vantati dalla Sig.ra per il periodo antecedente i cinque anni dall’instaurazione della controversia.

Il giudice di prime cure, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, dichiarava fondato il ricorso dal momento che sia l’art. 12 del Contratto Provinciale che l’art. 2 dell’Accordo provinciale commercio del 17.5.1983 avevano indicato espressamente tra le giornate festive il 16 agosto.

Quanto all’applicazione della contrattazione provinciale in quanto integrativa della normativa nazionale (nel caso di specie al CCNL Terziario distribuzione applicato dalla convenuta) il Tribunale citava sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. L., sentenza n. 19840 del 20.9.2010) la quale, in caso del tutto analogo a quello in oggetto aveva osservato che: *“se per facta concludentia il datore di lavoro - pur non iscritto all’associazione di categoria - recepisce la normativa di diritto comune, non sembra poter tenere conto della normativa nazionale e di quella integrativa aziendale, saltando la contrattazione integrativa provinciale, la quale costituisce una sorta di integrazione della normativa nazionale. In altri termini, o si presta adesione al sistema contrattuale di diritto comune stipulato dalle associazioni sindacali così come attualmente operanti, ovvero si instaura un diverso sistema di rapporti col personale, sistema che non è stato neppure adombrato”*, confermando inoltre che per orientamento costante, l’adesione ad un contratto collettivo poteva essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18408 del 18/09/2015, Rv. 637231 - 01). *“Nel caso di specie, l’applicazione della contrattazione provinciale da parte del datore di lavoro si evince dal fatto, documentato dalle buste paga in atti (doc. 1, fascicolo ricorrente), che la convenuta ha corrisposto in maniera continuativa alla ricorrente il c.d. terzo elemento provinciale, quantificato nella somma di € 11,36, importo da ultimo confermato con l’Accordo del 4.6.2019, sopra richiamato”*.

Respingeva da ultimo l’eccezione di prescrizione formulata dall’Università, richiamando, in quanto condivisibile, l’orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla seguente enunciazione di principio: *“anche laddove al rapporto di lavoro si applichi l’art. 18 novellato dalla c.d. legge Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto in quanto, a seguito della riforma dell’art. 18 l. n. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata “fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria, talché ne consegue che, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria)”*

*applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale*" (così Corte d'appello di Milano n. 376 del 30 aprile 2019).

con ricorso depositato in data 24/02/23 ha proposto appello per i seguenti motivi:

- ***PRIMO MOTIVO: violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 39 Cost. perché la Sentenza ha stabilito che l'Università fosse vincolata all'applicazione della contrattazione collettiva territoriale, pur in mancanza di adesione alle organizzazioni stipulanti, ritenendo sussistente un principio di automatica integrazione delle disposizioni del CCNL da parte della contrattazione di secondo livello***

Con il primo motivo di appello l'Università critica la decisione del Giudice di prime cure di uniformarsi alla "tesi di parte ricorrente" che aveva affermato che nel CCNL *"vi sono molteplici previsioni che confermano come lo stesso vada integrato con le previsioni contrattuali di secondo livello"*.

Il Giudice, erroneamente, per parte appellante, aveva ritenuto che il principio di automatica integrazione del CCNL Terziario da parte della contrattazione territoriale derivasse dall'affermazione contenuta nelle Premesse e nei seguenti artt. 6 e 7, per cui esso (il "C.C.N.L. del Terziario della Distribuzione e dei Servizi") *"deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile"*.

Tali affermazioni, insiste l'appellante, sono meramente stilistiche e prive di qualsivoglia coerenza, dal momento che il "complesso unitario e inscindibile" che si configura come *"trattamento nel suo insieme inderogabile"* è costituito non già dall'intero sistema di contrattazione collettiva (composto dei livelli nazionale, territoriale ed eventualmente aziendale), bensì dal (solo) *"C.C.N.L. del Terziario della Distribuzione e dei Servizi"*.

Da ultimo parte appellante afferma inoltre che in nessuna parte del CCNL Terziario è previsto l'obbligo – in assenza di iscrizione all'organizzazione datoriale firmataria – di applicare anche tutta la contrattazione territoriale o provinciale sottoscritta da Confcommercio.

L'appellante chiede quindi la riforma della Sentenza nel senso di riconoscere come, a fronte dell'inesistenza nell'ordinamento giuridico di un principio di automatica integrazione delle disposizioni del CCNL da parte della contrattazione provinciale o territoriale, l'Università non sia vincolata ad applicare le disposizioni della contrattazione provinciale.

- ***SECONDO MOTIVO: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, perché la Sentenza ha ritenuto che l'Università fosse vincolata all'applicazione della contrattazione territoriale in quanto aderente per facta concludentia alla contrattazione di secondo livello, nonostante le obiezioni ripetutamente opposte sul punto***

Con il secondo motivo di appello l'Università censura la manifesta contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, dopo avere concluso per la sussistenza di un meccanismo di automatica integrazione della contrattazione collettiva nazionale ad opera di quella territoriale, aveva in ogni caso indagato se e in che modo l'Università avesse prestato adesione per *facta concludentia* alla contrattazione territoriale.

Infatti, laddove un'automatica integrazione avesse effettivamente operato, una volta rilevata l'applicazione del CCNL da parte dell'Università, l'indagine sull'adesione o meno alla contrattazione territoriale da parte del datore di lavoro si sarebbe rivelata del tutto superflua.

Altrettanto contraddittoria per l'appellante si mostra l'argomentazione svolta dal Giudice di primo grado in merito all'adesione stessa alla contrattazione territoriale per *facta concludentia* rilevando che la corresponsione ai dipendenti del terzo elemento provinciale della retribuzione richiamato dall'art. 206 del CCNL, il quale – nel disciplinare la retribuzione del lavoratore – lo includeva espressamente tra le voci retributive, fosse sintomo dell'adesione automatica alla contrattazione provinciale, anche con riferimento a istituti diversi dalla retribuzione (come le festività), per i quali un analogo richiamo di elementi “di disciplina territoriale” non è rinvenibile nelle disposizioni del CCNL.

Sul punto parte appellante insiste nel ribadire che quand'anche il riconoscimento del terzo elemento provinciale fosse ritenuto attuazione della contrattazione provinciale (e non semplicemente di una specifica clausola del CCNL), all'adesione alla stessa osterebbe in ogni caso la menzionata contestazione - ripetutamente opposta dall'Università- all'applicazione di altre previsioni della contrattazione di secondo livello, dal momento l'Università non ha prestato adesione per *facta concludentia* al contratto collettivo integrativo per la Provincia di Milano del CCNL Terziario e, pertanto, non risulta vincolata all'applicazione delle relative disposizioni, ivi incluse quelle relative al riconoscimento del carattere festivo del giorno 16 agosto.

- ***TERZO MOTIVO: violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. perché la Sentenza ha ritenuto non avvenuta la prescrizione dei crediti da lavoro vantati dalla Sig.ra [redacted] per il periodo antecedente i cinque anni dall'instaurazione della controversia, nonostante il suo rapporto di lavoro, disciplinato dalle disposizioni della legge 92/2012, sia assistito – sulla base della più recente giurisprudenza costituzionale in materia – dalla c.d. tutela reale come forma ordinaria di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo***

Con l'ultimo motivo di appello, proposto nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolti i due precedenti motivi, l'appellante impugna la parte della Sentenza con la quale il Tribunale aveva stabilito che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il principio per cui “*la prescrizione non decorre in costanza di rapporto*”, stabilendo che non potesse ritenersi maturata la prescrizione relativamente alle pretese vantate dalla Sig.ra [redacted] in data anteriore al 14 settembre 2016.

L'appellante, pur ribadendo di essere a conoscenza dei più recenti arresti della giurisprudenza (anche di legittimità) al riguardo, come ad esempio la sentenza della Suprema Corte del 6 settembre 2022, n. 26246 ( “*per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro*”) ritiene tale ultimo orientamento giurisprudenziale totalmente errato, perché per i rapporti regolati dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dalla legge Fornero) non sussiste comunque alcun *metus* del lavoratore nel far valere i propri diritti, in quanto in caso di licenziamento fondato su tale motivo egli godrebbe in ogni caso della c.d. stabilità reale, che la giurisprudenza costituzionale ritiene da sempre presupposto necessario della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Pertanto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei due precedenti motivi di appallo, l’Università insiste affinché la sentenza di prime cure venga riformata quantomeno con riguardo all’avvenuta prescrizione *ex art. 2948 c.c.* dei crediti retributivi vantati dalla Sig.ra . per il periodo antecedente la data del 14 settembre 2016.

In data 26/04/2023 si è costituita in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto del ricorso avverso in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuto che l’Università fosse vincolata all’applicazione della contrattazione collettiva territoriale quale disciplina integrativa delle disposizioni del CCNL nonché in quanto l’Università aveva aderito *per facta concludentia* alla contrattazione territoriale, e in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto non maturata la prescrizione dei crediti da lavoro vantati dalla Sig.ra per il periodo antecedente i cinque anni.

L’appello è infondato.

1.

In merito al primo motivo d’appello, si osserva innanzitutto che risulta incontestato (vedi punto 4 del ricorso in appello) l’applicazione integrale da parte dell’Università del CCNL terziario, distribuzione servizi e da ultimo rinnovato nel luglio del 20191 (doc. 8).

A conferma di ciò, si veda anche il doc. 3 prodotto dall’appellante in primo grado (“lettera assunzione standard”), con previsione di inquadramento in uno dei livelli

del CCNL Commercio e Terziario, e con la precisazione che “per tutto quanto non previsto dal presente contratto di lavoro si farà riferimento alla normativa di legge vigente, al CCNL applicato e al regolamento interno...”.

L'appellante, dunque, non si limita ad applicare una retribuzione commisurata alle previsioni del CCNL (*ex art. 36 Cost.*), ma applica l'intero contratto collettivo. E' proprio da tale (volontaria) applicazione del contratto nazionale che discende l'obbligo dell'appellante di applicare *anche* la contrattazione provinciale quale parte integrante di quella nazionale.

Nelle premesse del CCNL Terziario, le parti stipulanti statuiscono che lo stesso “deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile”.

Non è, pertanto, consentito ai soggetti che applicano tale contratto scegliere quali parti dello stesso applicare o meno: se applicato, il CCNL lo deve essere nella sua interezza.

Vi sono, infatti, nel CCNL Terziario numerose previsioni che confermano come lo stesso vada integrato con le previsioni contrattuali c.d. di secondo livello, laddove esistenti, che dunque sono, in tale logica, da considerarsi vincolanti al pari di quelle che sono destinate ad integrare: previsioni che, per esplicita disposizione del CCNL, possono avere un carattere territoriale o aziendale (sez. I<sup>^</sup>, Titolo II), con la precisazione che i due livelli di contrattazione non sono sovrapponibili, ovvero non possono disciplinare le medesime materie.

Nella sentenza impugnata sono stati giustamente richiamati gli artt. 5, 6 e 7 della sez. I<sup>^</sup>, Titolo II<sup>o</sup> del CCNL, che disciplinano i rapporti tra contrattazione nazionale e contrattazione di secondo livello. Si tratta di vere e proprie clausole di rinvio, ovvero di clausole che rimettono ad un livello inferiore la disciplina (in tutto o in parte), di specifiche materie. Si tratta, all'evidenza, di disposizioni di carattere cogente, al pari di tutte le altre del contratto collettivo. Ad esempio, l'art. 6 sancisce che “le aziende che abbiano anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia più di 30 dipendenti in assenza di contrattazione aziendale applicheranno la contrattazione territoriale o in alternativa quanto previsto dall'articolo 13 in materia di elemento economico di garanzia”.

Risulta chiaro, quindi, che la disposizione contrattuale imponga in modo espresso che, in assenza della contrattazione aziendale, si debba applicare quella territoriale.

Il successivo art. 7 precisa, poi, che al secondo livello di contrattazione possono essere demandati accordi relativi a specifiche materie, parimenti indicate al contratto collettivo; tra queste vi sono quelle “di cui alla Sezione IV...titolo V, capi da I a VII” dove sono disciplinati gli istituti “*Riposo settimanale, festività e permessi retributivi*”. Ne discende, quindi, che la materia delle festività può essere oggetto di contrattazione a livello territoriale. Laddove, quindi, tale contrattazione di secondo livello vada ad integrare le norme nazionali, come per espressa previsione del CCNL, non può essere disapplicata da chi applichi, necessariamente nella sua interezza, il CCNL.

Si tratta di principi già condivisi dalla giurisprudenza proprio con specifico riferimento alla festività del *16 agosto* (vedi, in particolare, Cass. n. 19840/2010). Tale decisione enuncia il principio affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui, in caso di applicazione della contrattazione nazionale, non può essere disapplicata quella territoriale che integri la prima, e ciò con specifico riferimento alla festività del 16 agosto introdotta dalla contrattazione provinciale di Milano.

In particolare, la Suprema Corte ha confermato la decisione di questa Corte d'Appello che aveva sostenuto che “L'aggiunta del 16 agosto tra le festività limitatamente alla provincia di Milano non costituisce disposizione in contrasto col CCNL, ma una previsione integrativa e migliorativa tanto è vero che le parti l'hanno mantenuta nel 1983 quando il contratto nazionale del 1973 era in vigore”.

In particolare, la Suprema Corte ha così argomentato: “*Se per facta concludentia* il datore di lavoro pur non iscritto all'associazione di categoria recepisce la normativa di diritto comune, non sembra poter tenere conto della normativa nazionale e di quella integrativa aziendale <<saltando>> la contrattazione integrativa provinciale, la quale costituisce una sorta di integrazione della normativa nazionale. In altri termini, o si presta adesione al sistema contrattuale di diritto comune stipulato dalle associazioni sindacali così come attualmente operanti, ovvero si instaura un diverso sistema di rapporti col personale, sistema che non è stato neppure adombrato. (...) Se in una data realtà economica il 16 agosto è tradizionalmente considerato non lavorativo, il contratto provinciale che recepisce tale indicazione non può considerarsi in contrasto col CCNL, ma per l'appunto una disciplina integrativa che tiene conto della realtà locale”.

La sentenza impugnata, oltre ad aver ritenuto, nella specie, la necessaria funzione integrativa della contrattazione territoriale (argomento di per sé decisivo e sufficiente all'accoglimento del ricorso), ha altresì rilevato – *ad abundantiam* – come la stessa Università avesse comunque applicato (almeno in parte) la contrattazione provinciale, dimostrando così di applicarla “per fatti concludenti”. Ciò in quanto nella busta paga della lavoratrice è stata regolarmente inclusa la voce “terzo elemento”, nella misura (€ 11,36) prevista appunto dalla contrattazione integrativa provinciale del 2019, che ha confermato “l'importo del Terzo Elemento Provinciale o Assegno supplementare pari a € 11,36 per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi”.

L'appellante ha contestato questo capo di sentenza, evidenziando come in realtà il riconoscimento di questa voce non discendesse dall'applicazione per fatti concludenti della contrattazione provinciale, ma fosse una conseguenza diretta e necessaria dell'applicazione del contratto nazionale, essendo “proprio un articolo del contratto collettivo nazionale a includere tra le voci che costituiscono la normale retribuzione anche i terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti”.

In tal modo l'appellante – come correttamente evidenziato dalla difesa avversaria – “finisce però per confermare quanto in precedenza evidenziato, ossia la necessaria



compenetrazione tra le due fonti contrattuali. Se infatti si riconosce che il ‘Terzo elemento provinciale’ costituisce una componente della ‘normale retribuzione’ ai sensi dell’art. 206 del CCNL, si ha l’ulteriore conferma del fatto che la normativa territoriale ha funzione integrativa di quella nazionale, costituendo quindi una componente inscindibile della stessa”.

Da ultimo, l’appellante ha contestato il capo di sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata nel primo grado di giudizio.

Al riguardo, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di merito (seguita anche da questa Corte) che si è espressa per la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 18 S.L. (e dunque a partire dal luglio 2007, ovvero il quinquennio antecedente all’entrata in vigore della L. 92/12).

Tale orientamento ha ottenuto il definitivo avallo da parte della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nella specie, essendo tutte le rivendicazioni di cui è causa relative agli anni dal 2010 in avanti, è quindi da escludersi la maturazione della prescrizione estintiva.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello dev’essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.

#### **P.Q.M.**

Respinge l’appello avverso la sentenza n. 1774/22 del Tribunale di Milano; condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 22 maggio 2023

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Picciau)

IL RELATORE  
(dott. Giovanni Casella)